



Sommario

LEGGE DI BILANCIO 2019	2
VARIAZIONI ALIQUOTE IVA (COMMI 3 E 4).....	2
TRATTAMENTO DEGLI INTERESSI PASSIVI DI FINANZIAMENTO NELLE IMPRESE IMMOBILIARI (COMMI 7 E 8)....	2
ESTENSIONE REGIME FORFETTARIO (COMMI DA 9 A 11)	2
DEDUCIBILITA' DELL'IMU RELATIVA AGLI IMMOBILI STRUMENTALI (COMMA 12)	4
IMPOSTA SOSTITUTIVA PER LEZIONI PRIVATE E RIPETIZIONI (COMMI DA 13 A 16)	4
FLAT TAX (COMMI DA 17 A 22)	4
NUOVO REGIME PERDITE D'IMPRESA (COMMI DA 23 A 26).....	5
TASSAZIONE AGEVOLATA UTILI REINVESTITI (COMMI DA 28 A 34).....	5
FATTURAZIONE ELETTRONICA NON CONSENTITA PER OPERATORI SANITARI (COMMA 53)	6
INVIO TELEMATICO CORRISPETTIVI SOGGETTI TENUTI ALL'INVIO AL STS (COMMA 54)	6
CONTRIBUTO ACQUISTO / ADATTAMENTO REGISTRATORE DI CASSA PER MEMORIZZAZIONE / TRASMISSIONE DEI CORRISPETTIVI (COMMA 55)	6
ACCISE AUTOTRASPORTO (COMMI 57 E 58)	7
IPER AMMORTAMENTO (COMMI DA 60 A 65)	7
ESTROMISSIONE AGEVOLATA DEGLI IMMOBILI STRUMENTALI NELLE DITTE INDIVIDUALI (COMMA 66).....	7
PROROGA DETRAZIONI IRPEF (COMMI 67 E 68).....	8
CREDITO D'IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO (COMMI DA 70 A 72)	8
CREDITO D'IMPOSTA RICICLAGGIO PLASTICA (COMMI DA 73 A 77)	9
CREDITO D'IMPOSTA FORMAZIONE 4.0 (COMMI DA 78 A 81)	9
SALDO E STRALCIO (COMMI DA 184 A 199)	9
RIFINANZIAMENTO SABATINI-TER (COMMA 200)	10
INVESTIMENTI IN START-UP INNOVATIVE (COMMI 218 E 220).....	10
VOUCHER MANAGER (COMMI 228, 230, 231)	10
LIMITE ALL'UTILIZZO DEL CONTANTE PER TURISTI UE – EXTRAUE (COMMA 245)	10
INCENTIVI PER GIOVANI CONDUCENTI NELL'AUTOTRASPORTO (COMMI DA 291 A 295)	10
SEGGIOLINI ANTIABBANDONO (COMMA 296)	11
FATTURE ELETTRONICHE VERSO PRIVATI, CONSUMATORI FINALI (COMMA 354)	11
BONUS "ASILO NIDO" (COMMA 488).....	11
PROFESSIONI SANITARIE (COMMI DA 537 A 542).....	11
INCENTIVI ALL'ACQUISTO DI AUTO ELETTRICHE O IBRIDE EDECOTASSA (COMMI DA 1031 A 1047)	11
RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI NON QUOTATE (COMMI 1053 E 1054)	12
INCENTIVI MOTO E MOTORINI ELETTRICI O IBRIDI (COMMI DA 1057 A 1064)	12
ABROGAZIONE ACE (COMMA 1080)	12
INTERPRETAZIONE AUTENTICA IMPOSTA DI REGISTRO (COMMA 1084)	12
ABROGAZIONE DEDUZIONE POTENZIALE E CREDITO DI IMPOSTA IRAP (COMMI DA 1085 A 1087).....	12
IMU - TASI PER IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO – ESTENSIONE AL CONIUGE SUPESTITE (COMMA 1092) .	12
REVISIONE DELLE TARIFFE INAIL (COMMI DA 1121 A 1126).....	12



LEGGE DI BILANCIO 2019

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31.12.2018, n. 302, S.O. n. 62, la L. 30.12.2018, n. 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", in vigore dal 01.01.2019, salvo specifiche deroghe per alcune norme.

Si sintetizzano di seguito le principali disposizioni contenute nell'art. 1 del provvedimento.

VARIAZIONI ALIQUOTE IVA (COMMI 3 E 4)

In tema di IVA è stata **ampliata l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 10%**, di cui al n. 114), Tabella A, parte III, DPR n. 633/72, anche ai **dispositivi medici** a base di sostanze normalmente utilizzate per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari.

L'aliquota **IVA agevolata del 4% è estesa ad alcuni ingredienti utilizzati per la preparazione del pane**; In particolare, tra i prodotti della panetteria ordinaria devono intendersi compresi, oltre ai **cracker** e alle **fette biscottate**, anche quelli contenenti ingredienti o sostanze ammessi per la preparazione del pane (ex Titolo III Legge n. 580/67) con la sola inclusione degli zuccheri, ovvero destrosio e saccarosio, i grassi e gli oli alimentari industriali ammessi dalla legge, i cereali interi/in granella e i semi, i semi oleosi, le erbe aromatiche, le spezie di uso comune.

TRATTAMENTO DEGLI INTERESSI PASSIVI DI FINANZIAMENTO NELLE IMPRESE IMMOBILIARI (COMMI 7 E 8)

Ricordiamo che gli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione erano (e sono, fino al 2018) esclusi dal test del 30% del Rol per effetto dell'articolo 1, comma 36, della legge 244/2007. Questa norma doveva avere una efficacia limitata nel tempo, nel senso che doveva essere applicata solo fino a quando una speciale commissione avesse riformulato la fiscalità diretta ed indirette delle imprese immobiliari.

Tuttavia nel 2015, tale norma agevolativa è stata limitata alle società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare, intendendosi per tali quelle il cui valore dell'attivo patrimoniale è costituito per la maggior parte dal valore normale degli immobili destinati alla locazione e i cui ricavi sono rappresentati per almeno i due terzi da canoni di locazione.

La suddetta mancata adozione della revisione della fiscalità diretta e indiretta delle imprese immobiliari, ha di conseguenza rinnovato la NON RILEVANZA ai fini dell'applicazione dell'art. 96, TUIR **degli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione per le società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare.**

ESTENSIONE REGIME FORFETTARIO (COMMI DA 9 A 11)

La legge di Bilancio 2019 ha previsto l'**estensione del regime forfettario** di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, Finanziaria 2015 (Legge 190/2014).

Tra i requisiti di accesso, da verificarsi sul periodo d'imposta precedente a quello di utilizzo del regime, previsti dal comma 54, articolo 1, L. 190/2014, è infatti **rimasto unicamente il limite di fatturato, unico per tutti i contribuenti e pari a 65.000 euro, ragguagliato ad anno.**

Per applicare il regime forfettario nel 2019 occorre pertanto verificare il rispetto di tale limite nel periodo d'imposta 2018.

Si ricorda che **il regime forfettario è caratterizzato dalla determinazione del reddito applicando, a seconda dell'attività esercitata, delle percentuali di redditività ai ricavi e compensi incassati dal contribuente nel corso del periodo d'imposta prescindendo degli effettivi costi sostenuti, come di seguito indicato.**

Gruppo	Codice attività ATECO 2007	Coefficiente redditività	Costo forfettario
Industrie alimentari e delle bevande	10 – 11	40%	60%



Commercio all'ingrosso e al dettaglio	45 - da 46.2 a 46.9 - da 47.1 a 47.7 - 47.9	40%	60%
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande	47.81	40%	60%
Commercio ambulante di altri prodotti	47.82 - 47.8	54%	46%
Costruzioni e attività immobiliari	41 - 42 - 43 - 68	86%	14%
Intermediari del commercio	46.1	62%	38%
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	55 - 56	40%	60%
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi	64 - 65 - 66 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 85 - 86 - 87 - 88	78%	22%
Altre attività economiche	da 01 a 03 a 05 a 09, da 12 a 33, da 35 a 39, 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 84 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99	67%	33%

Il reddito così determinato non partecipa al reddito complessivo del contribuente (come accadrebbe in via ordinaria, ma viene assoggettato a tassazione sostitutiva con una aliquota del 15%.

È confermata l'eliminazione dei seguenti requisiti di accesso:

- ✓ **spese sostenute per l'impiego di lavoratori** non superiori a 5.000 euro lordi annui a titolo di lavoro dipendente, co.co.pro., lavoro accessorio, associazione in partecipazione con apporto di lavoro, lavoro prestato dai familiari dell'imprenditore ex art. 60, TUIR;
 - ✓ **costo complessivo dei beni strumentali al 31.12**, al lordo di ammortamenti, non superiore a 20.000 euro.
- Sono state riviste, in sede di approvazione, le cause di esclusione di cui alle lett. d) e d-bis) del comma 57 della legge 190/2014, prevedendo in particolare che il regime in esame non può essere adottato dai soggetti che:
- ✓ **si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito;**
 - ✓ **risultino non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati Ue o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo** che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
 - ✓ **in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi.**

La preclusione (prevista alla lettera d-bis) riguardante coloro che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro è sostituita dall'impossibilità di accedere al forfettario per i soggetti che erano assunti come dipendenti o collaboratori e intendono svolgere l'attività d'impresa o professionale prevalentemente nei confronti di quello che nel biennio precedente era uno dei loro datori di lavoro.

L'intervento più delicato è quello previsto alla precedente lettera d) in merito a partecipazioni detenute: mentre sino al 2018 tale causa di esclusione si limitava a considerare il possesso di partecipazioni in soggetti trasparenti, la nuova disciplina allarga l'incompatibilità anche alle partecipazioni in Srl non trasparenti.

Su questo punto la versione finale del testo di legge affievolisce in parte tale vincolo, che riguarda unicamente i soggetti che "controllano direttamente o indirettamente srl o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni".

In altre parole, il possesso di una partecipazione in una Srl è ostativo solo se contemporaneamente tale partecipazione è di controllo ed interessa una società che svolge attività affine a quella del socio.

Pertanto, non vi sarà incompatibilità se:



- ✓ la partecipazione, anche di controllo, riguarda una società che svolge attività diversa (professionista che detiene una partecipazione di maggioranza in una società di commercio di abbigliamento);
- ✓ la partecipazione è minoritaria, anche se l'attività è affine (idraulico che detiene il 10% di una società che svolge attività di installazione di impianti idraulici).

Su cosa si debba intendere per controllo (sempre e comunque il 51%, ovvero anche percentuali inferiori se il socio può esprimere una influenza significativa, ad esempio per vincoli familiari), così come per "attività direttamente o indirettamente riconducibili" a quella del contribuente socio si attendono chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Il regime forfettario prevede un trattamento differenziato per coloro che iniziano una nuova attività: in tal caso l'aliquota è del 5% e può essere utilizzata per cinque anni.

Tale agevolazione si applica qualora:

- ✓ il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività, una attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
- ✓ l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
- ✓ qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore al limite di 65.000 euro.

Il comma 87, L. 190/2014 stabilisce inoltre che i soggetti che nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 si erano avvalsi di regimi fiscali agevolati (ex articolo 13, L. 388/2000, ovvero il *regime dei minimi* ex articolo 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011) possono continuare ad applicarli sino al compimento del regime agevolato stesso. La Legge di Bilancio specifica che tale periodo agevolato può arrivare a 5 anni. In altre parole un contribuente minimo che ha iniziato nel 2015 potrebbe adottare il regime "start up" fino al 2019.

DEDUCIBILITA' DELL'IMU RELATIVA AGLI IMMOBILI STRUMENTALI (COMMA 12)

Dal 2019 l'IMU che imprese e professionisti versano sugli immobili strumentali è deducibile dalle imposte sui redditi in misura pari al 40% e non più al 20%. Ricordiamo che la deducibilità riguarda i fabbricati strumentali posseduti appartenenti alle categorie catastali A10, B, C, D ed E. I fabbricati devono essere strumentali per destinazione, cioè effettivamente utilizzati nell'esercizio dell'attività, oppure strumentali per natura, quindi non suscettibili di diversa destinazione senza radicali trasformazioni.

IMPOSTA SOSTITUTIVA PER LEZIONI PRIVATE E RIPETIZIONI (COMMI DA 13 A 16)

Dal 1.01.2019, ai compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni, svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, si applica un'imposta sostitutiva dell'Irpef (e delle relative addizionali) con aliquota del 15%. È comunque possibile optare per la tassazione ordinaria.

N.B.: I dipendenti pubblici devono comunicare alla propria Amministrazione di appartenenza l'esercizio di attività extra professionale.

FLAT TAX (COMMI DA 17 A 22)

Nella Legge di Bilancio 2019 è previsto altresì un secondo *step* della "flat tax", che però entrerà in vigore dal 1° gennaio 2020.

Tale istituto permetterà alle persone fisiche **imprenditori / lavoratori autonomi** che nel periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno conseguito ricavi / percepito compensi, **compresi tra € 65.001 e € 100.000** ragguagliati ad anno, **di tassare in via sostitutiva a Irpef, relative addizionali e Irap nella misura fissa del 20%.**

Pertanto:

- ✓ **tale regime non può essere scelto da chi consegue un fatturato inferiore a tale soglia** (che quindi potrà accedere al solo regime forfettario, in alternativa ai regimi ordinari di determinazione del reddito);
- ✓ **i soggetti che realizzano un fatturato compreso nel range 65.001 – 100.000 "possono" applicare la tassazione fissa al 20%**, il che significa che sono pienamente liberi di continuare con l'ordinario prelievo Irpef. Come il regime forfettario, le operazioni poste in essere sono fuori dal campo di applicazione dell'IVA (con correlato divieto di detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti); alla stessa maniera, i soggetti che scelgono tale regime



non subiscono ritenuta, né rivestono la qualifica di sostituti d'imposta (seppure con la necessità di indicare in dichiarazione le generalità dei percipienti).

Vi sono però importanti differenze:

- ✓ **la prima differenza di ordine operativo risiede nell'assoggettamento agli obblighi di fatturazione elettronica:** a differenza dei forfettari che sono autorizzati a continuare ad emettere le fatture in modalità "analogica", questo regime obbliga alle modalità di fatturazione previste per i contribuenti in regime ordinario.
- ✓ **la determinazione del reddito non è forfettaria, ma analitica: l'imposta sostitutiva del 20% deve infatti applicarsi "al reddito d'impresa o di lavoro autonomo, determinato nei modi ordinari".**

Non potranno applicare il nuovo regime in esame i seguenti soggetti:

- ✓ persone fisiche che si avvalgono di **regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfettari** per la determinazione del reddito;
- ✓ **soggetti non residenti**, salvo quelli residenti in uno Stato UE / SEE che assicurino un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
- ✓ soggetti che **in via esclusiva / prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato**, di terreni edificabili di cui all'art. 10, comma 1, n. 8), DPR n. 633/72 **o di mezzi di trasporto nuovi** di cui all'art. 53, comma 1, DL n. 331/93;
- ✓ **esercenti attività d'impresa / lavoratori autonomi che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, associazioni o imprese familiari** di cui all'art. 5, TUIR;

ovvero che controllano direttamente / indirettamente srl / associazioni in partecipazione esercenti attività direttamente / indirettamente riconducibili a quelle svolte dall'imprenditore / lavoratore autonomo.

N.B.: E' altresì prevista l'esclusione dall'applicazione del nuovo regime per le persone fisiche la cui attività è esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro / erano intercorsi rapporti di lavoro nei 2 anni precedenti, ovvero nei confronti di soggetti direttamente / indirettamente riconducibili ai citati datori di lavoro.

NUOVO REGIME PERDITE D'IMPRESA (COMMI DA 23 A 26)

La disciplina in materia di perdite di impresa dei soggetti passivi IRPEF, contenuta nell'articolo 8 del TUIR, ha subito modifiche e, a regime, per tali soggetti verranno applicate le medesime regole relative ai soggetti passivi IRES, ovvero con compensazione e riporto nel limite dell'80%.

In via transitoria, la parte di perdite maturate nel 2017 in capo a soggetti in contabilità semplificata, per la parte che non ha trovato capienza secondo le attuali regole (compensazione con redditi di altra natura):

- ✓ potrà essere compensata nel 2018 e nel 2019 in misura non superiore al 40% del reddito;
- ✓ potrà essere compensata nel 2020 in misura non superiore al 60% del reddito.

Inoltre, le perdite maturate nel 2018 potranno essere compensate nel 2019 in misura non superiore al 40% del reddito e nel 2020 in misura non superiore al 60% del reddito. Le perdite maturate nel 2019 potranno essere compensate nel 2020 in misura non superiore al 60%.

TASSAZIONE AGEVOLATA UTILI REINVESTITI (COMMI DA 28 A 34)

A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018 (in generale dal 2019), **il reddito netto complessivo dichiarato dalle società di capitali potrà essere assoggettato ad un'aliquota IRES del 15% per la parte corrispondente agli utili del periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione (in generale 2018), conseguiti nell'esercizio di attività commerciale e accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell'importo corrispondente alla somma:**

- ✓ degli **investimenti effettuati in beni strumentali materiali nuovi** di cui all'articolo 102 del DPR 917/1986;
- ✓ del **costo del personale dipendente assunto con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato.**

N.B.:

1) **La disposizione è applicabile, anche ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al reddito d'impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle società di persone in regime di contabilità ordinaria.**

2) I soggetti che operano in regime di contabilità semplificata possono applicare le stesse disposizioni purché integrino le scritture previste dall'articolo 2217, comma 2, C.C. con un apposito prospetto dal quale risultino la destinazione dell'utile di esercizio e le vicende della riserva.



- 3) L'imposta sul reddito delle persone fisiche è determinata applicando alla quota parte del reddito complessivo attribuibile al reddito d'impresa, le aliquote IRPEF di cui all'articolo 11 del DPR 917/1986 ridotte di nove punti percentuali a partire da quella più alta.
- 4) Le agevolazioni previste sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi, ad eccezione di quelli che prevedono regimi forfetari di determinazione del reddito.

FATTURAZIONE ELETTRONICA NON CONSENTITA PER OPERATORI SANITARI (COMMA 53)

Per il periodo d'imposta 2019 i soggetti già tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata NON POSSONO EMETTERE FATTURE ELETTRONICHE con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria.

In merito si rammenta che l'invio dei dati al STS riguarda:

- ✓ farmacie pubbliche e private / c.d. "parafarmacie";
- ✓ aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico,
- ✓ policlinici universitari, presidi di specialistica ambulatoriale, strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, altri presidi e strutture autorizzate all'erogazione dei servizi sanitari (sia accreditate che non accreditate);
- ✓ medici e odontoiatri;
- ✓ iscritti all'Albo degli psicologi, di cui alla Legge n. 56/89;
- ✓ iscritti all'Albo degli infermieri, di cui al DM n. 739/94;
- ✓ iscritti all'Albo delle ostetriche/i, di cui al DM n. 740/94;
- ✓ iscritti all'Albo dei tecnici sanitari di radiologia medica, di cui al DM n. 746/94;
- ✓ ottici con comunicazione al Ministero della salute ex artt. 11, comma 7 e 13, D.Lgs. n. 46/97;
- ✓ iscritti all'Albo dei veterinari.

Preme evidenziare che tale disposizione:

- ✓ prevede che i soggetti in esame **non possono** emettere la fattura elettronica. Gli stessi, quindi, non hanno la possibilità di scegliere di emettere comunque la fattura elettronica per le cessioni / prestazioni i cui dati vanno inviati al STS;
- ✓ riguardando le fatture i cui dati sono **da inviare al STS**, trova applicazione con riferimento alle **fatture a persone fisiche "privati"** relative a spese che possono essere dedotte / detratte nei modd. 730 / REDDITI.
Conseguentemente, per le prestazioni effettuate a soggetti diversi, i cui dati non vanno inviati al STS (ad esempio, visite mediche fatturate al datore di lavoro), i soggetti in esame sono tenuti ad emettere "ordinariamente" la fattura elettronica;
- ✓ considerata la nuova formulazione, porta a concludere che il divieto di emettere la fattura elettronica riguarda anche le operazioni per le quali l'interessato ha manifestato l'opposizione all'utilizzo dei dati.

INVIO TELEMATICO CORRISPETTIVI SOGGETTI TENUTI ALL'INVIO AL STS (COMMA 54)

Riguardo la **memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei corrispettivi**, a favore dei **soggetti tenuti all'invio dei dati al STS**, ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata modd. 730 / REDDITI viene chiarito che, ai sensi del comma 6-quater dell'art. 17, DL n. 119/2018, **i soggetti tenuti all'invio dei dati al STS al fine della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata possono adempiere all'obbligo in esame mediante la memorizzazione elettronica / trasmissione telematica dei dati al STS relativamente a tutti i corrispettivi giornalieri.**

Le informazioni fiscali trasmesse al Sistema STS possono essere utilizzate solo dalle pubbliche Amministrazioni per l'applicazione delle disposizioni in materia tributaria e doganale, ovvero in forma aggregata per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva.

CONTRIBUTO ACQUISTO / ADATTAMENTO REGISTRATORE DI CASSA PER MEMORIZZAZIONE / TRASMISSIONE DEI CORRISPETTIVI (COMMA 55)

Il contributo, previsto per il 2019-2020, per l'acquisto / adattamento degli strumenti al fine della memorizzazione elettronica / trasmissione telematica dei corrispettivi, pari al 50% della spesa sostenuta per un massimo di Euro 250 in caso di acquisto ed Euro 50 in caso di adattamento, per ogni strumento, ora è concesso sotto forma di credito d'imposta da utilizzare in compensazione nel modello F24.



L'utilizzo del credito in esame è consentito a decorrere dalla prima liquidazione IVA periodica successiva al mese in cui è stata annotata la fattura d'acquisto / adattamento ed è stato pagato, con modalità tracciate, il relativo corrispettivo.

ACCISE AUTOTRASPORTO (COMMI 57 E 58)

Deve ritenersi implicitamente **abrogata la norma che prevede, dal 2019, il taglio del 15% del credito d'imposta a favore degli autotrasportatori**, in relazione all'aumento dell'accisa sul gasolio commerciale usato come carburante. **Il credito, quindi, è applicabile senza riduzioni.**

IPER AMMORTAMENTO (COMMI DA 60 A 65)

L'**agevolazione prevista** a favore delle imprese che effettuano investimenti in beni nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale **secondo il modello "Industria 4.0"** ricompresi nella Tabella A allegata alla Legge di Bilancio 2017, **c.d. IPERAMMORTAMENTO**, **si applica anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato, effettuati entro il 31.12.2019, ovvero entro il 31.12.2020 a condizione che entro la data del 31.12.2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.**

N.B.: Nella nuova versione dell'agevolazione non è prevista la misura unica della maggiorazione, ma sono state introdotte le seguenti misure diverse in ragione dell'ammontare degli investimenti effettuati:

<i>Investimenti</i>	<i>Maggiorazione</i>
Fino a € 2,5 milioni	170 %
Da € 2,5 milioni a € 10 milioni	100 %
Da € 10 milioni a € 20 milioni	50 %
Oltre € 20 milioni	---

Viene **prorogata** inoltre, con riferimento al medesimo ambito temporale, la possibilità per i soggetti che beneficiano dell'iperammortamento, di avvalersi della **maggiorazione del 40% con riferimento agli investimenti in beni immateriali strumentali di cui all'Allegato B della Legge n. 232/2016 (L. Bilancio 2017).**

N.B.: La **determinazione degli acconti** dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2019 e per quello successivo è effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in assenza delle predette disposizioni.

N.B.: Nel novero dei costi per cui spetta il beneficio previsto dalla disciplina dell'iperammortamento, **sono inclusi anche i costi sostenuti a titolo di canone per l'accesso, mediante soluzioni di "cloudcomputing", a beni immateriali di cui all'Allegato B della Legge n. 232/2016**, limitatamente alla quota del canone di competenza del singolo periodo d'imposta di vigenza della disciplina agevolativa (comma 229 L.145/2018).

ATTENZIONE: Si evidenzia che **la Legge di Bilancio 2019 NON prevede la proroga del "MAXI AMMORTAMENTO"**, ossia della maggiorazione a favore delle imprese e lavoratori autonomi del costo di acquisizione dei beni strumentali nuovi.

ESTROMISSIONE AGEVOLATA DEGLI IMMOBILI STRUMENTALI NELLE DITTE INDIVIDUALI (COMMA 66)

Riproposta l'estromissione agevolata dell'immobile strumentale dell'imprenditore individuale, in particolare:

- ✓ l'agevolazione, ha effetto dall'**1.1.2019** e l'estromissione dovrà essere effettuata **entro il 31.05.2019** mediante **"comportamento concludente"** dell'imprenditore e quindi con l'annotazione delle opportune scritture in contabilità generale;
- ✓ **riguarda gli immobili strumentali per natura e per destinazione posseduti al 31.10.18** (non possono quindi essere ricompresi nell'agevolazione i c.d. immobili merce, gli immobili di civile abitazione anche se utilizzati promiscuamente, né quelli in leasing salvo che il riscatto dell'immobile sia avvenuto prima del 31.10.2018);
- ✓ **richiede il versamento dell'imposta sostitutiva delle imposte dirette e dell'IRAP dell'8%:** nella misura del 60% entro il 30.11.2019 mentre il rimanente 40% entro il 16.6.2020. **L'imposta sostitutiva va calcolata sulla**



differenza tra il valore normale dell'immobile e il relativo costo fiscalmente riconosciuto. Come valore normale è possibile assumere il valore catastale rivalutato.

ATTENZIONE: Ai fini IVA l'estromissione dell'immobile dal regime di impresa viene considerata un'operazione di autoconsumo e quindi soggetta a IVA. L'operazione **NON** sarà soggetta invece a imposta di registro, ipotecaria e catastale.

PROROGA DETRAZIONI IRPEF (COMMI 67 E 68)

Confermate, anche per il 2019, **le detrazioni fiscali relative alle spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica**, (a seconda dei casi, 50% o 65%), **di recupero del patrimonio edilizio** (50% su un importo massimo di 96.000 euro) **e per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo degli immobili oggetto di intervento di recupero del patrimonio edilizio** (50% su un importo massimo di 10.000 euro). Per fruire della detrazione relativamente a tale ultima tipologia di spese, sostenute nel 2019, è necessario che i lavori di recupero edilizio siano iniziati a decorrere dal 01.01.2018.

È stata **prorogata** inoltre anche per il 2019, la **detrazione Irpef (c.d. Bonus verde)** del 36%, su una spesa massima di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, fruibile dal proprietario o detentore dell'immobile sul quale sono effettuati interventi di:

- ✓ "sistemazione a verde" di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- ✓ realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

CREDITO D'IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO (COMMI DA 70 A 72)

La Legge di Bilancio 2019 ha **modificata nuovamente la disciplina del credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo (R&S).**

In particolare, dal **2019**:

- ✓ **l'importo massimo annuo** del credito d'imposta spettante per ciascun beneficiario **è ridotto da 20.000.000 euro a 10.000.000 euro**;
- ✓ sono state **modificate ed integrate le tipologie di spesa ammissibile e le aliquote di incentivazione**, così come segue:

Tipologia di spesa		Aliquota
Let. a)	Personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo.	50 %
Let. c)	Contratti stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta. Contratti stipulati con imprese residenti rientranti nella definizione di start-up innovative e PMI innovative per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta, a condizione che in entrambi i casi, non si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente.	
Let. a-bis)	Personale titolare di un rapporto di lavoro autonomo o comunque diverso dal lavoro subordinato direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo.	25 %
Let. b)	Quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio.	
Let. c-bis)	Contratti stipulati con imprese diverse da quelle indicate nella lettera c) per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta, a condizione che non si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente.	
Let. d)	Competenze tecniche e privative industriali relative ad un'invenzione industriale o biotecnologica, a una tipografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne.	



Let. d-bis)	Materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale.	
-------------	---	--

Ricordiamo inoltre che, già a decorrere dal 2018:

- ✓ l'**utilizzo in compensazione del credito d'imposta**, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi, è **subordinato all'avvenuto adempimento dell'obbligo di certificazione**;
- ✓ **non è più richiesta l'allegazione al bilancio della certificazione** rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti in merito all'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e alla corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile;
- ✓ è previsto che, ai fini dei successivi controlli, sia redatta e conservata una **relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività di ricerca e sviluppo** svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sottoprogetti in corso di realizzazione.

CREDITO D'IMPOSTA RICICLAGGIO PLASTICA (COMMI DA 73 A 77)

Alle imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero che acquistano imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell'alluminio, è riconosciuto, per gli anni 2019 e 2020, un credito d'imposta nella misura del 36% delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti.

Il suddetto credito d'imposta:

- ✓ è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di 20.000 euro per ciascun beneficiario;
- ✓ è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito;
- ✓ non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP;
- ✓ non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, DPR 917/86;
- ✓ è utilizzabile esclusivamente in compensazione con Modello F24 tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti dei prodotti.

N.B.: Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare saranno definiti, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2019, i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta.

CREDITO D'IMPOSTA FORMAZIONE 4.0 (COMMI DA 78 A 81)

Il credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0, si applica anche alle spese di formazione sostenute nel periodo d'imposta 2019.

Il credito d'imposta, fermo restando il **limite massimo annuale di 300.000 euro**, è attribuito nella misura del:

- ✓ **50%** delle spese ammissibili sostenute dalle **piccole imprese**;
- ✓ **40%** delle spese ammissibili sostenute dalle **medie imprese**.

Alle **grandi imprese**, così come individuate ai sensi dell'Allegato I al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione 17.06.2014, il credito d'imposta è attribuito nel **limite massimo annuale di 200.000 euro** e nella misura del **30%**.

SALDO E STRALCIO (COMMI DA 184 A 199)

ATTENZIONE: Per effetto dell'introduzione ad opera della L. 145/2018 del saldo e stralcio dei debiti, per **molti contribuenti persone fisiche potrebbe essere più conveniente aderire a tale nuovo meccanismo piuttosto che proseguire con la procedura della rottamazione-ter**.

I soggetti che aderiscono al saldo e stralcio fruiranno, infatti, dello sconto di interessi, sanzioni e potranno pagare solo parte del tributo, sulla base del proprio Isee, ossia:

- ✓ il 16% del dovuto, con Isee entro 8.500 euro;
- ✓ il 20% del dovuto, con Isee tra 8.500 e 12.500 euro;



✓ il 35% del dovuto, con Isee tra 12.500 e 20.000 euro.

Si forniranno maggiori chiarimenti e dettagli in una circolare monotematica che verrà resa disponibile nei prossimi giorni.

RIFINANZIAMENTO SABATINI-TER (COMMA 200)

Per incentivare l'acquisto di beni strumentali è stato previsto il **rifinanziamento delle c.d. "Sabatini-ter" per il periodo 2019-2024.**

INVESTIMENTI IN START-UP INNOVATIVE (COMMI 218 E 220)

Per l'anno 2019 le aliquote delle detrazioni (IRPEF) e delle deduzioni (dal reddito imponibile) previste a favore di chi investe nel capitale di una start-up innovativa, aumentano dal 30% al 40%. Il medesimo aumento è applicabile anche agli investimenti in start-up innovative a vocazione sociale e del settore energetico.

N.B.: Nei casi di acquisizione dell'intero capitale sociale di start-up innovative da parte di soggetti passivi IRES, diversi da imprese start-up innovative, le predette aliquote sono incrementate, per l'anno 2019, dal 30% al 50%, a condizione che l'intero capitale sociale sia acquisito e mantenuto per almeno tre anni.

Le suddette disposizioni saranno efficaci **previa autorizzazione della Commissione Europea.**

VOUCHER MANAGER (COMMI 228, 230, 231)

Per i periodi d'imposta 2019 e 2020, le MICRO E LE PICCOLE IMPRESE, così come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 06.05.2003, potranno accedere ad un CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO, nella forma di voucher, per l'acquisto di prestazioni consulenziali di natura specialistica finalizzate a sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano Nazionale Industria 4.0 e di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell'impresa, compreso l'accesso ai mercati finanziari e dei capitali.

Il contributo è riconosciuto, in relazione a ciascun periodo d'imposta, in misura pari al **50%** dei costi sostenuti entro il **limite massimo di 40.000 euro.**

Per le **MEDIE IMPRESE**, il contributo in esame è riconosciuto, in relazione a ciascun periodo d'imposta, in misura pari al **30%** dei costi sostenuti entro il **limite massimo di 25.000 euro.**

In caso di adesione ad un **contratto di rete** avente nel programma comune lo sviluppo di processi innovativi in materia di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano Nazionale Industria 4.0 e di organizzazione, pianificazione e gestione delle attività, compreso l'accesso ai mercati finanziari e dei capitali, il contributo è riconosciuto in misura pari al **50%** dei costi sostenuti entro il **limite massimo complessivo di 80.000 euro.**

N.B: I contributi sono subordinati alla sottoscrizione di un contratto di servizio di consulenza tra le imprese o le reti beneficiarie e le società di consulenza o i manager qualificati, iscritti in un elenco che verrà istituito con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2019.

Con lo stesso decreto verranno stabiliti i requisiti necessari per l'iscrizione nel predetto elenco, nonché i criteri, le modalità e gli adempimenti formali per l'erogazione dei contributi.

LIMITE ALL'UTILIZZO DEL CONTANTE PER TURISTI UE – EXTRAUE (COMMA 245)

È aumentato da 10.000 a 15.000 Euro il limite di utilizzo del denaro contante previsto dall'art. 3, c. 1 D.L. 16/2012, per l'acquisto di beni o di prestazioni di servizi legate al turismo effettuati presso commercianti al minuto, agenzie di viaggio e turismo dalle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e residenti nell'UE o EXTRA UE.

INCENTIVI PER GIOVANI CONDUCENTI NELL'AUTOTRASPORTO (COMMI DA 291 A 295)

Per il 2019 e il 2020 sono stati introdotti incentivi in favore di under 35 che vogliono fare i conducenti nell'autotrasporto merci. È previsto il rimborso del 50% delle spese per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida per conto terzi. Deve trattarsi di personale assunto con contratto di lavoro a



tempo indeterminato da imprese attive sul territorio italiano, alle quali spetta una detrazione IRES pari a una quota dei rimborsi erogati ai conducenti per un massimo di 1.500 euro per ciascun periodo d'imposta. Il rimborso è erogato da ciascuna impresa entro sei mesi dall'inizio del contratto di lavoro (o dal 1.01.2019, se già assunti).

SEGGIOLINI ANTIABBANDONO (COMMA 296)

È stata autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 volto a finanziare l'acquisto dei dispositivi antiabbandono abbinati ai seggiolini.

FATTURE ELETTRONICHE VERSO PRIVATI, CONSUMATORI FINALI (COMMA 354)

ATTENZIONE: I servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate mettono a disposizione dei consumatori finali le fatture elettroniche emesse nei confronti di privati, consumatori finali, solo su richiesta degli interessati.

BONUS "ASILO NIDO" (COMMA 488)

In sede di approvazione è stato **umentato da 1.000 a 1.500 euro su base annua il bonus c.d. "asilo nido" per il triennio 2019 – 2021**. Il bonus è corrisposto in 11 mensilità per il pagamento delle rette relative alla **frequenza di asili nido pubblici / privati**, nonché per il **supporto, presso la propria abitazione**, dei bambini di età inferiore a 3 anni, affetti da gravi patologie croniche.

PROFESSIONI SANITARIE (COMMI DA 537 A 542)

Chi svolge o ha svolto un'attività professionale sanitaria dipendente o autonoma per almeno 36 mesi anche non continuativi negli ultimi 10 anni potrà continuare a svolgerla iscrivendosi entro il 31 dicembre 2019 in elenchi speciali da istituire con DM Salute. Diplomi e attestati di cui al DM 22 giugno 2016, ottenuti in corsi avviati tra il 1997 e il 2000 o comunque conseguiti entro il 2005, parificati a diploma universitario di educatore professionale sociosanitario ai fini di esercizio professionale, accesso alla formazione e iscrizione all'Albo istituito con legge 3/2018. Nessun effetto su posizione funzionale e mansioni nei rapporti di lavoro in corso.

INCENTIVI ALL'ACQUISTO DI AUTO ELETTRICHE O IBRIDE EDECOTASSA (COMMI DA 1031 A 1047)

A partire dal 1.03.2019 e fino al 31.12.2021 saranno introdotti incentivi all'acquisto di autovetture (categoria internazionale M1, quindi con massimo nove posti a sedere, compreso quello del conducente) **con emissioni di CO2 entro i 70 g/km e con prezzo di listino non superiore a 50.000 euro (IVA esclusa per un totale, dunque, di 61.000 euro)**. **Gli incentivi introdotti si rivolgono, di fatto, ad auto elettriche e ad alcune auto ibride.**

In caso di rottamazione di un mezzo di pari categoria e di classe ambientale fino a Euro 4, il bonus è:

- ✓ 6.000 euro nella fascia 0-20 g/km;
- ✓ 2.500 euro nella fascia 21-70 g/km.

Il veicolo consegnato per la rottamazione e per il conseguimento dell'incentivo, deve essere intestato da almeno 12 mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad un suo familiare convivente alla data di acquisto. In caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, il veicolo rottamato dovrà essere intestato, da almeno 12 mesi, al soggetto utilizzatore del veicolo nuovo o ad un suo familiare convivente.

L'acquisto e l'immatricolazione devono avvenire tra il 1.03.2019 e il 31.12.2021. Senza rottamazione queste cifre scendono rispettivamente a 4.000 e 1.500 euro.

L'attuazione di questi nuovi incentivi arriverà con apposito DM. Stando al contenuto attuale della norma, i bonus risultano validi anche per acquisti di aziende e per i leasing.

ATTENZIONE: I bonus sono finanziati dalla nuova ecotassa, istituita dal 1.03.2019 al 31.12.2021, su acquisti di veicoli M1 con emissioni di CO2 superiori a 160 g/km come segue:

- ✓ 1.100 euro nella fascia 161 - 175 g/km;
- ✓ 1.600 euro nella fascia 176 - 200 g/km;
- ✓ 2.000 euro nella fascia 201 - 250 g/km;
- ✓ 2.500 euro emissioni superiori a 250 g/km.

**RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI NON QUOTATE (COMMI 1053 E 1054)**

Sono **rivalutabili**, entro il 30.06.2019, i **terreni** e le **partecipazioni posseduti alla data del 1.01.2019**.
L'**imposta sostitutiva è pari all'11% per le partecipazioni qualificate e al 10% per le partecipazioni non qualificate e per terreni edificabili e con destinazione agricola** (anziché la precedente aliquota unica del 8%).
È fissato al 30.06.2019 il termine entro il quale provvedere:
✓ alla redazione ed all'asseverazione della perizia di stima;
✓ al versamento dell'imposta sostitutiva.

INCENTIVI MOTO E MOTORINI ELETTRICI O IBRIDI (COMMI DA 1057 A 1064)

I soggetti che acquistano, anche in locazione finanziaria, in Italia nel 2019 un motorino nuovo (categoria internazionale L1) o una moto nuova (L3) con motore elettrico o con propulsione ibrida di potenza inferiore o uguale ad 11 kW, potranno beneficiare di un bonus statale pari al 30% del prezzo di acquisto effettivo, con un massimo di 3.000 euro. Tale bonus statale è subordinato alla contestuale rottamazione di un veicolo delle stesse categorie, di cui sono proprietari o utilizzatori da almeno 12 mesi e che sia di classe ambientale Euro 0, 1 o 2.

ABROGAZIONE ACE (COMMA 1080)

L'**agevolazione ACE (Aiuto alla Crescita Economica) è abrogata dal 2019**.

Continua a trovare applicazione la disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 3 del D.M. 3 agosto 2017 relativamente all'**eccedenza ACE del periodo d'imposta in corso al 31.12.2018, la quale potrà essere riportata e dedotta nei periodi d'imposta successivi ovvero trasformata in credito d'imposta ai fini IRAP**.

INTERPRETAZIONE AUTENTICA IMPOSTA DI REGISTRO (COMMA 1084)

È **interpretazione autentica, con effetto retroattivo**, l'articolo 1, comma 87, lettera a, della legge 205/2017 **che prevede che l'imposta di registro sia applicata secondo l'intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non corrispondente alla forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extra testuali e dagli atti a esso collegati. Tale norma dovrebbe contribuire a evitare interpretazioni non conformi da parte dell'Agenzia delle Entrate in fase accertativa**.

ABROGAZIONE DEDUZIONE POTENZIALE E CREDITO DI IMPOSTA IRAP (COMMI DA 1085 A 1087)

È stata disposta l'**abrogazione**:

- ✓ della deduzione, per un importo fino a 15.000 euro su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d'imposta nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, aumentato a 21.000 euro per le lavoratrici e per i lavoratori di età inferiore ai 35 anni;
- ✓ del credito d'imposta del 10% previsto a favore dei soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9 D.Lgs 446/1997 e che non si avvalgono di lavoratori dipendenti.

IMU - TASI PER IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO – ESTENSIONE AL CONIUGE SUPERSTITE (COMMA 1092)

In caso di "morte del comodatario" è stata estesa anche al coniuge superstite e ai figli minori, la riduzione del 50% della base imponibile dell'IMU e della TASI prevista per gli immobili concessi in comodato d'uso a parenti in linea retta entro il 1° grado, che li utilizzano come abitazione principale.

REVISIONE DELLE TARIFFE INAIL (COMMI DA 1121 A 1126)

Con effetto dal 1.01.2019 e fino al 31.12.2021 è prevista una riduzione dei premi e contributi Inail per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Al fine di consentire l'applicazione delle nuove tariffe:

- ✓ il termine del 31.12.2018 per l'invio delle basi di calcolo dei premi è differito al 31.03.2019;
- ✓ sono differiti al 16.05.2019 i termini relativi a:



- a) domanda di riduzione delle retribuzioni presunte;
- b) calcolo e versamento del premio (in unica soluzione o 1° rata);
- c) denuncia delle retribuzioni.

In caso di pagamento del premio Inail in 4 rate, le scadenze per il pagamento della 1^a e della 2^a rata sono unificate e ambedue i versamenti dovranno essere effettuati entro il 16.05.2019.

Inoltre, dal 1.01.2019, è stabilita:

- ✓ la soppressione del premio supplementare per la copertura assicurativa contro la silicosi;
- ✓ l'esclusione dei premi Inail dall'ambito di applicazione della riduzione contributiva relativa al settore edile (attualmente pari all'11,50%);
- ✓ la riduzione al 110 per mille (in precedenza 130 per mille) del tasso massimo, applicabile, per le lavorazioni più pericolose, al valore di base del premio Inail.

Lo Studio Negri e Associati rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.